



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

8 ottobre 2024 – Sezioni Unite

R.G. n. 27307/2021 – n. 02 del ruolo dell'udienza pubblica –

Presidente: dott.ssa Maria Acierno

Consigliere Relatore: dott. Guido Mercolino

IL PUBBLICO MINISTERO

premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia al contenuto dei documenti in atti, limitando qui, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti di parte, le conclusioni al rilievo dei soli elementi e degli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le conclusioni, a definizione del procedimento, osserva:

1. L'ordinanza interlocutoria n. 32969 del 27 novembre 2023, al pari di quella n. 19049 del 5 luglio 2023, pronunciata a seguito dell'adunanza camerale del 7 giugno 2023, pone il problema della natura dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901, primo comma, n. 1 c.c. nell'atto anteriore all'insorgenza del credito. In particolare, per quanto qui di interesse, si tratta di verificare se sia sufficiente il dolo generico o se sia, invece, necessaria la dolosa preordinazione di un intento fraudolento come letteralmente evincibile dal cennato testo legislativo.
2. Entrambe le ordinanze hanno perspicuamente colto un dissidio giurisprudenziale all'interno della giurisprudenza di codesta Corte.

3. A favore della **sufficienza del mero dolo generico** si mostra, da ultimo, successivamente alla cennata ordinanza interlocutoria, **Cass. 14 maggio 2024, n. 13265**, ove si legge: «2.3. Di qui l'applicazione dell'art. 2901, primo comma, n. 2, c.c., ultima parte, per cui, ai fini della revocatoria, oltre all'atto dispositivo, e dall'*eventus damni*, devono concorrere le seguenti condizioni: «che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione».

Per questa Corte, infatti, in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. (in caso di atti a titolo gratuito) è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass., sez. 3, 4 settembre 2023, n. 25687; Cass., sez. 3, 27 febbraio 2023, n. 5812;).

Per gli atti a titolo oneroso, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "*consilium fraudis*" del debitore, la "*participatio fraudis*" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., sez. 3, 18 settembre 2015, n. 18315).

Si è evidenziato in dottrina che nel caso in cui il sorgere del credito sia posteriore all'atto da revocare, è diversa la misura dell'intenzione fraudolenta, che è richiesta nel debitore, dal momento che la revoca potrà essere pronunciata solo quando l'atto di disposizione sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. 2.4. Nel caso, invece, in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come accaduto per la D.D., e con riferimento alla sua porzione di

proprietà ceduta, la prova della *participatio fraudis* del terzo, può essere ricavata da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporto di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo (Cass., sez. 6-3, 9 giugno 2000 vendi, n. 10928). In tal caso l'unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825; Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896, per cui ai fini della valutazione della scientia damni da parte del 3° si richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria; Cass., sez. 2, 17 agosto 2011, n. 17327; Cass., sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5359)».

4. Allo stesso modo si pone **Cass. 10 novembre 2023, n. 31386**, per la quale: «[s]otto il profilo soggettivo, è principio consolidato quello per cui, in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 5812/2023).

Sempre in relazione all'azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. 9192/2021), e il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 22161/2019)».

Del pari dicasi per **Cass. 4 settembre 2023, n. 25687**, che così statuisce: «il motivo è infondato perché assume che la corte del merito avrebbe dovuto

vagliare la sussistenza del dolo specifico prodromico alla dolosa preordinazione dell'atto dispositivo a pregiudicare le ragioni del credito, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ritiene sufficiente il dolo generico (Cass., n. 24747 del 2008, Cass., n. 5812 del 2023)».

5. Dal canto suo, scrive **Cass. 8 novembre 2022, n. 32791** che «quanto al requisito soggettivo in capo al disponente, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

deve, nondimeno, darsi seguito all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui non è al riguardo invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore;

non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione né che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto;

deve, per converso, ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori;

come non ha mancato di porre in rilievo una parte della dottrina, ad integrare l'*animus nocendi* previsto dalla norma è da ritenersi sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr., in tal senso, anche Cass. 04/12/2014, n. 25658; Cass., 23/9/2004, n. 19131)

trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione; orbene, di tali principi la Corte di merito risulta aver fatto corretta applicazione».

Chiarisce la *ratio* di siffatto orientamento **Cass. 27 febbraio 2023, n. 5812** secondo cui "a integrare l'*animus nocendi* richiesto dalla norma per l'assoggettabilità a revocatoria dell'atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, è necessario e sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera rappresentazione del pregiudizio, mentre è del tutto neutra, ai fini dell'erogazione della tutela, la sussistenza o meno anche di una callida volontà dell'obbligato di danneggiare il creditore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n. 17096, non massimata). Nella medesima prospettiva, del resto, si ribadisce - e ciò proprio con riferimento alla fattispecie della costituzione del fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito - che "trattandosi di atto a titolo gratuito, restano in disparte le problematiche connesse alla *participatio fraudis* del terzo", giacché "con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, *qui certat de lucro captando*, la legge preferisce *tout court* il creditore, *qui certat de damno vitando*" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17096 del 2014, cit.).

Più in là nel tempo sembra implicitamente condividere siffatta impostazione **Cass. 14 marzo 2018, n. 6137** nella parte in cui così statuisce: «[c]on riguardo all'asserita violazione dell'art. 2901 c.c., è agevole rilevare che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che la ricorrente ritiene indebitamente disatteso, concerne il requisito della dolosa preordinazione (*animus nocendi*) che integra il presupposto soggettivo della azione revocatoria nel caso in cui l'atto da revocare sia anteriore al sorgere del credito.

È, infatti, in relazione a tale presupposto che è stata esclusa la necessità del dolo specifico (inteso come consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni di un determinato creditore) ritenendosi sufficiente la sussistenza del dolo generico, ossia della semplice previsione del pregiudizio dei creditori futuri (Cass. 07/10/2008, n. 24757; Cass. 15/10/2010, n. 21338)».

6. Invece, si esprime **nel senso che sia necessaria la dolosa preordinazione di un intento fraudolento** come letteralmente evincibile dal cennato testo legislativo **Cass. 7 giugno 2023, n. 16092**, secondo cui: «[n]on v'è dubbio, infatti, che la revoca ex art. 2901 c.c., d'un atto pregiudizievole compiuto

prima del sorgere del credito esige non già la mera consapevolezza del suo effetto pregiudizievole, ma la volontà di stipularlo al fine precipuo di nuocere a questi ultimi, e che le dissenzienti decisioni pronunciate da Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008 e Sez. 3, Sentenza n. 21338 del 15/10/2010 non hanno avuto alcun seguito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 29.3.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 18770 del 28.7.2017)».

7. Anche **Cass 8 aprile 2022, n. 11485** sembra convenire sull'esigenza per l'atto anteriore all'insorgenza dei crediti della necessità di una dolosa preordinazione. Sotto il profilo processuale, **Cass. 27 novembre 2018, n. 30627** ha ribadito il principio enunciato da codesta Corte secondo cui, proposta una azione revocatoria ordinaria, fondata sull'assunto che il debitore abbia compiuto l'atto dispositivo prima del sorgere del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, perché ne discenderebbe l'allargamento del "thema probandum", dal momento che, nel primo caso, l'attore avrebbe l'onere di provare il dolo specifico del debitore e cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre, nel secondo caso, egli potrebbe limitarsi a provarne il solo dolo generico, e cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore" (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 29/05/2013, n. 13446).
8. Prende esplicitamente posizione sulla presente questione interpretativa **Cass. 29 marzo 2018, n. 7768** «3.3. Con riferimento alle ulteriori censure proposte, il motivo non centra la questione dell'elemento soggettivo, anche se contesta la sussistenza di una "dolosa predeterminazione" (v. ricorso pag. 11) alla luce delle circostanze dedotte dalla ricorrente.
- Si osserva che nell'affermare quanto censurato in questa sede ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte territoriale ha espressamente richiamato il principio affermato da due precedenti decisioni di questa Corte (Cass. 7/10/2008, n. 24757 e Cass. 15/10/2010, n. 21338) e non ribadito successivamente.
- Ritiene il Collegio che tale principio non può essere condiviso alla luce del chiaro disposto dell'art. 2901 cod. civ. (atto dolosamente preordinato al fine

di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore) e dell'assolutamente prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 3/12/2014, n. 25614; Cass. 29/05/2013, n. 13446, Cass. 2/02/2000, n. 1131; Cass. 9/02/1982, n. 759), secondo il quale, invece, rileva il dolo specifico del debitore».

9. **Cass. 28 luglio 2017, n. 18770** è icastica nel delineare le ricadute delle due diverse opzioni, optando decisamente per quella tradizionale: « 4.1. - La Corte territoriale, nella verifica del requisito soggettivo (in capo sia al debitore, che al terzo) che doveva assistere l'azione revocatoria proposta dalla X s.r.l. per un atto dispositivo a titolo oneroso anteriore all'insorgenza del credito vantato, ossia la dolosa preordinazione del predetto atto da parte del debitore (L.M., socio illimitatamente responsabile della Y s.n.c.) e la partecipazione del terzo (G.L., madre del L., acquirente dell'immobile di proprietà del figlio) a tale dolosa preordinazione (art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2,)), ha ritenuto - dando a tal fine rilievo al c.d. dolo generico, ossia alla "mera previsione del futuro pregiudizio dei creditori" -, da un lato, che il compimento di atti dispositivi da parte del socio di società di persone, illimitatamente responsabile, comportava l'accettazione "di trovarsi nelle condizioni di poter soddisfare "futuri creditori"" e, dall'altro, che "l'insorgenza di "debiti futuri" risultava "connaturata" all'esercizio di un'impresa, sicchè la relativa prosecuzione determinava - *in re ipsa*, ai fini del "dolo" da ravvisare nel soggetto che dispone del proprio patrimonio - una specifica "previsione del futuro pregiudizio per i creditori"". Al contempo, il giudice di appello ha ritenuto la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione integrata dalla mera conoscenza della "inesistenza di "ulteriori beni" appartenenti al proprio "dante causa"", conoscendone, altresì, "il coinvolgimento in un'attività di impresa, anche "collettiva"".4.2. - Tale convincimento - che muove espressamente dalla condivisione del principio enunciato da Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757, per cui, nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito si è ritenuto sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non già la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore - è in contrasto con l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte,

ribadito anche successivamente alla pronuncia anzidetta, che ha guidato il giudice di appello. 4.2.1. - Difatti, questa Corte - in armonia con la *voluntas legis* che ha inteso diversificare i presupposti di accesso alla tutela revocatoria in funzione del momento di insorgenza del credito rispetto alla realizzazione dell'atto dispositivo pregiudizievole, a tal fine utilizzando proprio il concetto di "preordinazione" (termine il cui piano significato è quello di ordinare in precedenza, prestabilire, predisporre in relazione al raggiungimento di un fine) quale elemento centrale di discriminare - ha affermato, in più di un'occasione (Cass. 27 febbraio 1985, n. 1716; Cass., 9 maggio 2008, n. 11577; Cass., 29 maggio 2013, n. 13446; Cass., 18 settembre 2015, n. 18315; Cass., 15 novembre 2016, n. 23205), che, nell'ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, si richiede di accertare (anche in base a prova per presunzioni) che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti ovvero fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. A questo atteggiamento soggettivo del debitore, nel quale consiste la dolosa preordinazione richiesta dalla norma, corrisponde l'atteggiamento soggettivo del terzo, che, essendo di partecipazione, e non di condivisione, consiste nella consapevolezza da parte di questi della dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare le ragioni dei propri creditori».

10. Anche le **Sezioni Unite penali 16 marzo 2018, n. 12213** al § 8.2 sembrano condividere tale ultima lettura (così si legge: « E' in altri termini indispensabile, in tale chiave interpretativa, che l'atto si qualifichi per un *quid pluris* rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, tanto più in quanto solo così potrebbe giungersi, in un'ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita (e passibile, nel concorso degli ulteriori requisiti, di azione revocatoria) da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante. Infatti, la dolosa preordinazione di un intento

fraudolento è richiesta, nell'azione revocatoria, unicamente in relazione ad atto dispositivo compiuto prima del sorgere del debito e non anche in relazione ad atto compiuto dopo, per il quale è sufficiente la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore (Sez. 3 civ., n. 13446 del 29/05/2013, Omilipo contro Montecchi, Rv. 626613)»).

11. Ciò posto, quest'Ufficio conferma l'opinione già resa con la requisitoria del 30 settembre 2023 per cui è più aderente al dettato legislativo la seconda delle due declinazioni ermeneutiche appena esposte.
12. In favore di ciò depongono plurime argomentazioni giuridiche.
13. La prima considerazione si ricollega al **rinnovato richiamo al valore vincolante della lettera della legge**, stabilito dall'art. 12, primo comma, delle preleggi, anche come limite e ridimensionamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata (da ultimo, le sentenze n. 110 del 2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 202, n. 178, n. 104 del 2023, ed *ex plurimis*, sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020; ma si v. anche la sentenza n. 253 del 2020, secondo cui: «l'interpretazione adeguatrice, orientata a rendere conforme il dettato normativo a Costituzione, ha pur sempre un insuperabile limite nel dato letterale della disposizione»), trova riscontro nell'esemplare chiarezza di Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, secondo cui «la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura “dichiarativa”, giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia direttamente creativa», rimanendo altrettanto certo che l'attività interpretativa, anche se non consente di superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, consiste nel compito di contribuire a determinare l'effettivo contenuto della disposizione, tenendo conto della *voluntas legis* (Cass., Sez. Un., 3 dicembre 2021, n. 38361; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2021, n. 38135; Cass., Sez. Un., 16 aprile 2021, n. 10110), alla luce e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, fissati dalla Costituzione, dalle Carte sovranazionali ed internazionali e dal complesso delle disposizioni che lo compongono (Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2022, n. 5952).
14. Dunque, non si può prescindere dal rilievo che, in tema di azione

revocatoria ordinaria, il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il *consilium fraudis*, da una parte, in "consapevolezza del pregiudizio" e, dall'altra, in "dolosa preordinazione" a seconda della posteriorità ovvero dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo. Tale prospettiva legislativa comporta la necessità, nell'un caso, di allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo e, nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas", "l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni". In altri termini, nel caso in cui l'atto dispositivo del debitore sia anteriore al sorgere del credito, si richiede il dolo specifico, sicché l'atto può essere dichiarato inefficace nella misura in cui si provi che esso è stato posto in essere dal futuro debitore proprio al fine di preconstituirsì una situazione di insolvenza, in vista della successiva assunzione di un'obbligazione intenzionalmente destinata a rimanere insoddisfatta, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza del dolo generico, ossia della semplice previsione del pregiudizio dei creditori futuri.

15. Altrimenti detto, non è sufficiente, atteso il tenore letterale della disposizione, che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di sottrarsi ai propri futuri obblighi, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta. Una diversa lettura della norma che facesse coincidere la natura fraudolenta o simulatoria con la semplice idoneità dell'atto alla sottrazione o diminuzione della garanzia patrimoniale generica si profilerebbe in contrasto con il principio di legalità come ricavabile dal significato proprio delle parole dal legislatore.
16. In effetti, il cennato tenore letterale della disposizione trova la sua spiegazione nella **Relazione al codice civile**, che, **al § 1182**, nel segnalare che l'azione revocatoria è ammissibile anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito sempre che l'atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso, giustifica la deroga al principio dell'anteriorità del credito per effetto della particolare nota di



perversità che caratterizza in questo caso il *consilium fraudis*. La Relazione aggiunge che si è inteso positivizzare una regola già enunciata dall'allora consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro riprendendo il *topos* della revocatoria penale di cui all'art. 194 c.p.

17. E qui il pensiero corre a **Sezioni Unite, 22 dicembre 1930**, in *Foro it.*, 1931, I, 1, 3, che, con riguardo al caso di una doppia vendita immobiliare, pur avendo precisato che colui che trascrive per primo esercita un diritto garantitogli dalla legge, di modo che, anche qualora abbia coscienza del primo trasferimento non trascritto, «non gli si può opporre la sua malafede, per il noto principio che la trascrizione come forma di pubblicità dei beni immobili, non può essere sostituita da alcun'altra divulgazione o conoscenza dell'atto da trascrivere», ha ulteriormente enucleato l'ipotesi della frode tra il debitore (comune autore) e il terzo (secondo acquirente). In tal caso, la sentenza riconosce che, qualora essi si siano «accordati per togliere al primo [acquirente] ogni bene, su cui potevano farsi valere le dette ragioni» il primo acquirente che non ha trascritto può comunque far valere («conservare») le proprie ragioni di credito contro il dante causa azionando l'azione revocatoria della seconda vendita per prima trascritta. La sentenza chiarisce che per configurare la frode non è sufficiente la semplice conoscenza, da parte del secondo successore, della prima vendita, essendo necessaria la sua piena consapevolezza che il venditore col nuovo atto si sarebbe reso «completamente insolvente di fronte alla richiesta dei danni da parte del primo compratore, ed abbia in tal maniera concorso nell'atto illecito del comune venditore».
18. Ne segue che anche **l'argomento di carattere storico**, utile per delineare, pur nella consapevolezza della sua limitata rilevanza ai fini ermeneutici, la *voluntas legislatoris*, concorre nel rafforzare l'opzione qui prescelta.
19. **Da un punto di vista sistematico** non va inoltre obliato che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il che rapporta la garanzia patrimoniale generica allo stato patrimoniale esistente al momento dell'insorgenza dell'obbligazione e a quello futuro sino al momento in cui essa non sia stata

adempita. In questa prospettiva ben si comprende come la possibilità di esperire l'azione revocatoria in relazione ad atti dispositivi anteriori all'insorgenza del credito, momento di cristallizzazione della garanzia patrimoniale generica, costituisce un'eccezione a siffatta regola generale che, proprio in quanto eccezione, deve essere sottoposta a rigorosa e attenta applicazione, strettamente ancorata al dato testuale e senza indulgere a interpretazioni estensive.

20. **Sempre da un punto di vista sistematico**, va segnalato che la locuzione “senza frode” contenuta nell'art. 1606 c.c. è stata intesa dalla dottrina come dolosa preordinazione a gravare il nuovo titolare del diritto (Mirabelli, Dei singoli contratti, 610). Occorre la collusione di entrambe le parti al risultato di recare pregiudizio agli interessi del terzo; perché l'opponibilità venga esclusa non è sufficiente quindi il pregiudizio nei confronti degli interessi del terzo subentrante, come nel caso dell'art. 2923, terzo comma, c.c., essendo invece necessario dare la prova dell'elemento soggettivo della preordinazione intenzionale alla produzione del pregiudizio, nel senso che all'espressione si attribuisce nell'azione revocatoria (Trifone, La locazione, in Tratt. Rescigno, 11, Torino, 1982, 529).
21. Allo stesso modo di quanto previsto in materia di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), che richiede per la sua configurabilità il dolo specifico, consistente nel proposito di non adempiere l'obbligazione fin dal momento della sua esistenza giuridica.
22. D'altra parte, **sotto il profilo dell'effettività delle conseguenze dell'opzione ermeneutica prescelta**, in applicazione di un criterio di razionalità pratica, che è matrice dell'equità (sentenze n. 172 del 1996 e n. 74 del 1992), può ritenersi che il legislatore nell'utilizzare una diversa terminologia abbia voluto significare un diverso bilanciamento degli interessi a seconda della tempistica dell'atto dispositivo, evidentemente circoscrivendo le aspettative di colui *certat de damno vitando*. Il legislatore si è mostrato così consapevole della contemporaneamente sussistente obiettiva necessità di tutelare il valore antagonista, non frapponendo eccessive incertezze alla circolazione dei beni, che si traducano in un complessivo danno per la comunità in termini di crescita economica complessiva (in tal senso, di non

poco momento ai fini esegetici è il richiamo che la Relazione al c.c., al medesimo § 1182, opera, con riferimento al tema della prescrizione dell'azione revocatoria, alla rilevanza da assegnare all'interesse sociale alla sicurezza degli affari e alla certezza dei diritti). Infatti, il diverso tenore delle disposizioni lascia ben cogliere l'evidente alterità (in nessun modo riducibile al rapporto fra insieme e sottoinsieme) fra la mera previsione del pregiudizio dei creditori, che in null'altro si sostanzia se non nella ragionevole conoscenza del pregiudizio del terzo e la finalità fraudolenta, conseguente alla tipizzazione di una forma di dolo specifico per effetto della volontà del debitore di pregiudicare il soddisfacimento del creditore stesso.

23. E tale asimmetria regolatoria è coerente con il **principio di autoresponsabilità** che, lasciando in disparte le obbligazioni di tipo extracontrattuale, deve informare l'attività del creditore, il quale è appunto tenuto secondo un criterio di ordinaria diligenza a verificare l'entità della garanzia patrimoniale generica della propria controparte prima di instaurare qualsivoglia rapporto di stampo patrimoniale con essa. Altrimenti detto, il creditore può e deve verificare le reali condizioni economiche della propria controparte, anche analizzando se vi siano state nel recente passato condotte che in qualche modo abbiano incrinato la sua garanzia patrimoniale generica, disperdendone il patrimonio. L'enunciato normativo, nel suo affatto diverso tenore a seconda della tipologia di atto se anteriore o posteriore al sorgere dell'obbligazione, si fa carico anche di quest'aspetto, reputando appunto non operativo il principio di autoresponsabilità nel caso di dolosa preordinazione della pregressa condotta dissipativa proprio in ragione della particolare nota di perversità che caratterizza siffatta condotta: come, appunto, sostiene la Relazione al c.c. al divisato paragrafo.
24. Quindi, va ribadito, nonostante la diversa autorevole tesi dottrinale, tra le varie: Bianca, Giuffré, 1994, IV, 449, l'insegnamento di Cass. 27 febbraio 1985, n. 1716 secondo cui occorre che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto.
25. Il primo motivo è, quindi, fondato, con assorbimento dei restanti motivi

in sintonia con il principio di diritto, da enunciarsi, per cui il dolo del debitore, nel caso dell'articolo 2901, primo comma, n.1 c.c., deve essere specifico, appunto, occorrendo la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie poiché non è sufficiente la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle stesse.

PER QUESTI MOTIVI

l'Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia

- Accogliere il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, enunciando ex art. 384 c.p.c. il principio di diritto per cui il dolo del debitore, nel caso dell'articolo 2901, primo comma, n.1 cod. civ., deve essere specifico.

Roma, 30 agosto 2024

per il Procuratore generale

Fulvio Troncone, sostituto

